

FASE DEL DIBATTIMENTO

fase centrale del processo → si procede alla raccolta e all'acquisizione delle prove nel rispetto del contraddittorio.

Nel processo penale, il dibattimento si colloca:

- dopo l'udienza preliminare terminata con il decreto del G.U.P. che ha disposto il giudizio;
- se non è prevista l'udienza preliminare, dopo la conclusione delle indagini preliminari con la citazione diretta a giudizio.

Diverse fasi:

- 1) Fase degli atti preliminari al dibattimento →** spazio temporale che intercorre tra il momento in cui la cancelleria del giudice competente riceve gli atti del processo (decreto che dispone il giudizio e fascicolo per il dibattimento) e il momento in cui il giudice dichiara aperto il dibattimento.
- 2) Fase degli atti introduttivi →** in questa fase, il giudice verifica la regolare costituzione delle parti (art. 484 c.p.p.) e tratta questioni di carattere meramente processuale (ad es. questioni concernenti la competenza per territorio o per connessione, la nullità degli atti processuali, ecc.).
- 3) Dichiarazione di apertura del dibattimento →** il giudice dichiara aperto il dibattimento ai sensi dell'art. 492 c.p.p.
- 4) Fase introduttiva dell'istruttoria probatoria →** le parti, nell'ordine indicato dall'art. 493 c.p.p., procedono alla richiesta delle prove. Il giudice provvede con ordinanza.
- 5) Istruzione dibattimentale →** assunzione delle prove.
- 6) Discussione finale →** le parti formulano e illustrano le rispettive conclusioni.
- 7) Chiusura del dibattimento →** Una volta terminata la discussione, si dichiara chiuso il dibattimento e subito dopo viene deliberata la sentenza (art. 525 c.p.p.) che è pubblicata in udienza mediante lettura del dispositivo (art. 545 c.p.p.).

SEGNALAZIONE DI ANOMALIE (ON/OFF):

1. istanza di legittimo impedimento extra udienza

Legittimo impedimento → situazione di fatto che preclude all'imputato ovvero al difensore la possibilità di comparire in giudizio.

Riferimenti normativi:

- Art. 599, comma 2, c.p.p. - "L'udienza è rinviata se sussiste un legittimo impedimento dell'imputato che ha manifestato la volontà di comparire".
- Art. 420-ter. c.p.p. - Impedimento a comparire dell'imputato o del difensore → "Quando l'imputato, anche se detenuto, non si presenta all'udienza e risulta che l'assenza è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, il giudice, con ordinanza, anche d'ufficio, rinvia ad una nuova udienza e dispone che sia rinnovato l'avviso all'imputato".

Nell'ipotesi in cui sia il difensore di fiducia ad essere impossibilitato a partecipare all'udienza per caso fortuito o forza maggiore o altra ragione che implica un'impossibilità assoluta a comparire → Il giudice provvede a rinviare l'udienza, purché:

- l'impedimento sia stato prontamente comunicato al giudice;

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">- l'imputato non sia assistito da due difensori e solo uno risulti impedito;- il difensore impedito non abbia nominato un sostituto e l'imputato, in questa ipotesi, non consenta di procedere senza il suo difensore impedito (in tal caso ne verrà nominato uno d'ufficio). |
|--|

2. Istanza di rinvio per adesione allo sciopero del difensore
--

Se tempestivamente comunicata, l'adesione del difensore di fiducia all'astensione della partecipazione alle udienze, proclamata dagli organismi rappresentativi della categoria, comporta il rinvio dell'udienza. → in caso contrario, si produce una nullità di ordine assoluto dove si tratti di udienza camerale a partecipazione necessaria del difensore e intermedio negli altri casi.
--

3. Richiesta di differimento orario dell'udienza

BANCA DATI INTERNA CONTENENTE PRECEDENTI DEL TRIBUNALE

Raccolte di sentenze anonimizzate → consultazione della giurisprudenza di merito del Tribunale.